



REPUBBLICA ITALIANA

TRIBUNALE DI BERGAMO

Ufficio del Giudice per le Indagini Preliminari

Ordinanza di non convalida del fermo

ed applicazione di misura cautelare

- artt. 272 e ss. e 391 c.p.p.-

Il Giudice dott. Vincenza Maccora,

Vista la richiesta del Pubblico Ministero di convalida del fermo del P.M. emesso in data 16.6.14 ore 17.30 nei confronti di:

Bossetti Massimo Giuseppe, nato a Clusone il 28 ottobre 1970, residente a Mapello in via Piana Sopra n. 5, attualmente detenuto presso la Casa Circondariale di Bergamo, difeso di fiducia dall'avv. Silvia Gazzetti del Foro di Bergamo,

nonché la richiesta di emissione della misura cautelare della custodia in carcere,

per il delitto di cui agli artt. 61, n. 4) e n. 5), 575, 577, comma 1, n. 4), in relazione all'art. 61, n. 4), c.p., perché, colpendo Yara Gambirasio con pugni o corpi contundenti al capo (sulla nuca, sulla mandibola e sullo zigomo sinistro) e con uno strumento da taglio e uno da punta e taglio in diverse regioni del corpo (sul collo, sul torace, sui polsi, sul dorso e sulla gamba destra) e abbandonandola agonizzante in un campo isolato, ne cagionava la morte.

Con l'aggravante di avere adoperato sevizie e di avere agito con crudeltà.

Con l'aggravante di avere profittato di circostanze di tempo (in ore serali/notturne), di luogo (in un campo isolato) e di persona (un uomo adulto contro un'adolescente di tredici anni) tali da ostacolare la pubblica e la privata difesa.

In Brembate Sopra e Chignolo d'Isola il 26.11.10

OSSERVA

1. I presupposti applicativi per il fermo di indiziato di delitto: pericolo di fuga
Il "fermo di indiziato di delitto" realizza, come l'arresto, una deroga ai principi generali in tema di competenza funzionale (per cui il potere di intervento in via cautelare mediante l'adozione di provvedimenti limitativi della libertà personale è riservata esclusivamente al giudice), giustificata dal carattere eccezionale di necessità e di urgenza delle situazioni cui inerisce e dalle finalità operative che soddisfa. La funzione del fermo è quella di salvaguardare lo sviluppo delle indagini e l'esercizio delle funzioni da parte del P.M. e della polizia giudiziaria (Cass. SU, 11.5.1993, n. 9, Rv. 193748) quando vi è il fondato e concreto pericolo che l'indagato possa darsi alla fuga.

Occorre che tale pericolo di fuga abbia il requisito della concretezza, cioè si fondi non su dati meramente congetturali, ma su elementi specifici, dotati di capacità di personalizzazione e desumibili da circostanze, che diano significativa consistenza al *periculum libertatis*. La giurisprudenza afferma infatti che con una valutazione astratta, basata sul titolo e sulla gravità del reato, si finirebbe per concludere che, per i reati più gravi, come certamente è

quello in esame, il pericolo di fuga sussista sempre (Cass. Sez. I, Ordinanza n. 3364 del 09/06/1998 Cc. -dep. 08/07/1998- Rv. 211021; Cass. Sez. I, Sentenza n. 2627 del 04/06/1991 Cc. -dep. 31/07/1991- Rv. 188333)

Nel caso in esame il fermo non è stato legittimamente disposto, poiché dagli atti non si evince alcun elemento concreto e specifico dal quale desumere il pericolo di fuga di Massimo Giuseppe Bossetti. Si tratta infatti di soggetto regolarmente residente in Italia ove vive il suo nucleo familiare ed i figli minori e dove svolge attività lavorativa, che non si è allontanato dopo l'omicidio che è avvenuto nel 2010 ed è rimasto in loco durante tutte le indagini e nonostante la risonanza mediatica delle stesse, tanto che i militari che hanno eseguito il fermo lo hanno trovato presso il luogo di lavoro. Non si è allontanato neanche dopo che la madre nel luglio 2012 è stata sottoposta al prelievo per l'esame del Dna e da ultimo dopo che i militari lo hanno sottoposto a controllo tramite alcoltest per effettuare il prelievo genetico che è stato utilizzato per la comparazione, con esito positivo, con la traccia biologica trovata sul corpo della vittima.

2. I gravi indizi di colpevolezza

Occorre premettere, prima di illustrare nel dettaglio e valutare gli elementi probatori riscontrati, che la corretta lettura dei criteri tipicizzanti la gravità indiziaria a supporto delle condizioni generali di applicabilità delle misure cautelari personali ex art. 273 c.p.p., è ben diversa dalla portata dei criteri che valgono a supportare un corretto giudizio di valutazione della prova in sede di giudizio di merito sull'esistenza del fatto-reato.

Nel caso in esame sussistono, a carico della persona sottoposta ad indagini, gravi indizi di colpevolezza in ordine al delitto di omicidio della minore Yara Gambirasio, con le aggravanti contestate, stante i tempi, i luoghi e soprattutto le modalità con cui la vittima è stata aggredita. Il suo corpo è stato ripetutamente tagliuzzato ed è stata abbandonata al freddo ed al gelo di un campo in cui ha trovato la morte. Sono state inflitte alla stessa sofferenze che esulano dal normale processo di causazione dell'evento e costituiscono un "quid pluris" rispetto all'attività necessaria ai fini della consumazione del reato. Una condotta particolarmente riprovevole per la gratuità e superfluità dei patimenti cagionati alla vittima con un'azione efferata, rivelatrice di un'indole malvagia e priva del più elementare senso d'umana pietà (Cass. Sez. I, Sentenza n. 30285 del 27/05/2011 Ud. -dep. 29/07/2011- Rv. 250797).

Il 27 novembre 2014, alle ore 9,28 Fulvio Gambirasio denunciava formalmente alla stazione dei CC di Ponte San Pietro la scomparsa della figlia Yara (la moglie aveva contattato i militari la sera prima verso le 20.00) che il pomeriggio del 26.11.2010 verso le ore 17,30 si era allontanata da casa per recarsi al centro sportivo di Brembate Sopra in via Locatelli ove frequentava un corso di danza ritmica e da quel momento i genitori non avevano più avuto sue notizie.

I tabulati del cellulare in uso alla ragazza evidenziano che l'apparecchio è stato utilizzato fino alle ore 18,49 di quella sera, ora in cui l'utenza ha ricevuto un sms.

In particolare risulta che Yara Gambirasio, che aveva nella sua disponibilità l'utenza n. ~~030224966~~, scambia tre sms (alle ore 18.25.01 riceve, alle ore 18.44.14 risponde e alle ore 18.49.49 riceve nuovamente) con l'utenza n. ~~030224966~~ in uso all'amica D ~~030224966~~.

Riferiscono gli inquirenti (relazione RONI dei carabinieri del 4.12.2010 nr. 84/4/55) che i primi due sms agganciano la cella di Ponte San Pietro, cella compatibile con la palestra di Brembate Sopra ove la ragazza si trovava, mentre il terzo sms viene agganciato dalla cella di Mapello, via Natta suc, area più lontana dalla palestra di Brembate, area opposta rispetto al

tragitto che la ragazza avrebbe dovuto fare per ritornare a casa e comunque compatibile con la presenza di Yara Gambirasio nell'area di Mapello.

Successivamente, e più precisamente alle 19.11.33, il telefono della ragazza risulta spento, in quanto la madre della ragazza, Maura Panarese, non riesce a mettersi in contatto con la figlia. Nel pomeriggio del 26.2.2011 il corpo privo di vita di Yara Gambirasio, in evidente stato di decomposizione, è stato rinvenuto in Chignolo d'Isola in via Bedeschi, all'interno di un campo incolto.

E' stata effettuata l'analisi medico-legale sul corpo della ragazza, affidata alla dott. Cristina Cattaneo e al dott. Luca Tajana.

Dalla relazione agli atti emerge quanto segue.

- Il cadavere rinvenuto nei campi di Chignolo d'Isola in data 26 febbraio 2011 apparteneva in vita a Yara Gambirasio.
- Il cadavere presenta segni di almeno otto lesioni da taglio e una da punta e taglio a collo, polsi, torace, dorso e gamba destra relativamente superficiali e insufficienti da sole a giustificare il decesso. Non sono presenti lesioni tipicamente da difesa. Per ciò che riguarda il mezzo produttivo delle lesioni da arma bianca, trattasi di strumento da punta e taglio, con spessore della lama minimo di 0,2 mm, lunghezza di almeno 2 cm, con possibile copertura in titanio, che per le caratteristiche rilevate è meno provabile trattarsi di un taglierino (cutter) ma piuttosto di un coltello.
- Indagini comparative tra le lesioni sul corpo e quelle sugli indumenti testimoniano come i tagli possano essere stati prodotti con la vittima vestita.
- Il cadavere presenta segni di lesività contusiva al capo (nuca, angolo destro della mandibola e zigomo sinistro)
- Il corpo ed alcuni indumenti, unitamente al livello dell'albero bronchiale, di Yara Gambirasio riportano polveri riconducibili a calce, che del tutto verosimilmente rappresentano il frutto di contaminazione dovuta al soggiorno della stessa in un ambiente saturo di tali sostanze ovvero dovuta ad un contatto con parti anatomiche (più facilmente mani) o indumenti indossati da terzi imbrattate di tale sostanze. Al fine di valutare l'origine di tali polveri è stato realizzato un confronto con prelievi effettuati nelle sedi che Yara Gambirasio avrebbe potuto frequentare nei giorni antecedenti la sua scomparsa. I dati ottenuti dimostrano che le polveri rinvenute su Yara Gambirasio non si ritrovano nella stessa forma nei diversi luoghi controllati (casa, palestra, piscina, sterrato vicino al campo di Chignolo) se non in parte per i campioni del cantiere di Mapello, ove in un primo momento si sono concentrate le indagini. Le polveri repertate sul cadavere di Yara appaiono simili ai materiali campionati nel cantiere di Mapello, ma non perfettamente corrispondenti. Non è stato possibile ottenere una "impronta digitale" più dettagliata di suddetto materiale per la scarsa quantità in cui è presente sul corpo della ragazza.
- Altre microparticelle rinvenute alle analisi condotte e che analogamente riportano ad attività legate (ma non esclusivamente) all'edilizia sono le piccole sfere di ferro-cromo-nichel repertate sulle scarpe e in alcune sede degli indumenti
- Tali reperti (polveri di calci e sfere metalliche rinvenute), sono riconducibili a materiali e pratiche tipiche delle attività legate al mondo dell'edilizia.
- La relazione evidenzia come slip, reggiseno e calze indossate da Yara Gambirasio non sono state testate relativamente alla presenza delle polveri perché al momento del rinvenimento del reperto questi indumenti erano già stati inviati al Ris per indagini merceologiche e genetiche.
- Le indagini naturalistiche convergono nel concludere che il corpo di Yara Gambirasio in via di elevata probabilità sia rimasto nel campo di Chignolo d'Isola dal

momento della sua morte, avvenuta poche ore dopo la sua scomparsa, fino al momento del suo rinvenimento.

- Le indagini geologiche sulla suola delle scarpe mostrano che molto probabilmente esse sono venute in contatto con il terreno del campo di Chignolo d'Isola ovvero con terreni con caratteristiche naturalistiche analoghe. Ciò è suggestivo del fatto che abbia camminato in un simile ambiente.
- Non vi sono elementi emergenti dalle indagini che indichino con certezza violenza o attività sessuale. Nella relazione si dà atto che al momento dell'autopsia il reggisenò si trovava slacciato e che all'analisi i gancetti posteriori risultano integri e resistenti alla trazione (pag. 180)
- I rilievi relativi al contenuto gastrico consentono di ritenere che la morte risale a poche ore dopo la scomparsa la sera del 26 novembre 2010, ed in particolare appare collocabile nel *range* temporale compreso tra le 19 e le 24.tenuto conto di una fase agonica protratta, questo limite potrebbe estendersi alle prime ore del giorno successivo.
- Non è possibile per il cattivo stato di conservazione della salma stabilire con certezza la causa della morte. Tuttavia si propende peruna morte concausata da ipotermia e dagli effetti combinati delle lesioni da arma bianca e contusiva.

I RIS dei CC di Parma hanno effettuato indagini tecnico-scientifiche.

Dalla relazione agli atti del 10.12.2012 risulta che è stata isolata su due indumenti della vittima (slip e leggings) una traccia ematica che ha consentito di estrapolare un profilo genotipico maschile denominato convenzionalmente *Ignoto 1*.

La relazione si presenta esaustiva relativamente alla illustrazione delle modalità, che risultano allo stato corrette, con cui sono state estratte le tracce biologiche sugli indumenti della vittima e sulla individuazione del tipo di traccia isolata e del corrispondente profilo genetico denominato *Ignoto 1*.

Come afferma la relazione *l'importanza investigativa dell'elemento riscontrato non è solo dovuta al fatto che il DNA in disamina è maschile ma anche e soprattutto perché è stato isolato in un'area attigua ad uno dei margini recisi dell'indumento. Non è illogico supporre che tale evidenza possa essere contestualizzata all'aggressione subita dalla ragazza.*

La zona dei leggings in cui è stata trovata la traccia ed isolato il profilo genotipico maschile è corrispondente alla sottostante parte degli slip in cui è stata riscontrata analoga traccia ed isolato analogo profilo di dna.

Risulta quindi logico il percorso che ha portato ad escludere che la presenza di *Ignoto 1* sugli slip e sui leggings sia dovuta ad un fugace maneggiamento degli indumenti, apparendo di contro analiticamente confortata l'evidenza che a produrre le tracce sia stato un fluido abbondantemente cellularizzato e non compatibile con altre sostanze organiche notoriamente poco ricche di DNA (es. sudore, urina, lacrima, touch evidence, ecc).

Si legge ancora nella relazione che appare irragionevole pensare di associare ad un eventuale falso negativo su un test diagnostico un profilo genotipico straordinariamente di ottima qualità come è quello relativo al suddetto campione.

Le indagini successive si sono concentrate nel cercare di identificare la paternità della traccia biologica ritrovata e indicata come *Ignoto 1*.

E' emersa la situazione relativa al nucleo familiare maschile in via patrilineare di Guerinoni Damiano individuato dagli inquirenti in quanto il suo nominativo era emerso dagli elenchi dei frequentatori della discoteca "Sabbie Mobili Evolution", locale attiguo al campo di Chignolo D'Isola (BG) ove è stato rinvenuto il cadavere di Yara Gambirasio, che condivideva con il soggetto maschile *Ignoto 1* l'aplotipo Y, elemento, indicato dai consulenti, come idoneo a stabilire con certezza l'appartenenza allo stesso ceppo familiare per via patrilineare.

Tra i familiari viventi di Guerinoni Damiano non vi era alcun soggetto il cui DNA coincidesse completamente con quello della traccia biologica.

Si rilevava invece, esplorando tecnicamente tutta la famiglia Guerinoni, che Guerinoni Pierpaolo (nato il 27.12.64), oltre ad avere l'aplotipo Y identico, mostrava un profilo genetico nucleare molto vicino al profilo genetico rilevato sugli indumenti della vittima.

Veniva quindi avviato un calcolo biostatistico (svolto dal consulente dott. Emiliano Giardina dell'Università di Roma Tor Vergata) sulla base dei dati genetici di Guerinoni Pierpaolo e del fratello Diego, figli di Guerinoni Giuseppe Benedetto (nato il 10.12.38 e deceduto il 17.1.99), in base al quale emergeva con elevata probabilità che quest'ultimo fosse il padre naturale di *Ignoto 1*. Si legge nelle conclusioni della relazione depositata il 20.2.2013 *l'analisi biostatistica complessiva, derivante dalla combinazione dei dati dei marcatori e di quelli localizzati sul cromosoma Y determina che la probabilità che Ignoto 1 sia figlio di un altro individuo, non imparentato in linea paterna con Giuseppe Guerrinoni è di 1 su 14 miliardi pari ad una probabilità di 99,999999992%*

Il rapporto di paternità naturale veniva confermato in un primo tempo sulla base di tracce biologiche ricavate da francobolli e marche da bollo riconducibili a Guerinoni Giuseppe Benedetto- ed in particolare su una cartolina spedita alla famiglia dal defunto Giuseppe Benedetto Guerinone- e dagli accertamenti tecnici biologici svolti dal Gabinetto Regionale di Polizia Scientifica di Milano, ad opera del dott. Roberto Giuffrida.

Una più consistente conferma si è avuta successivamente con la consulenza tecnica genetico forense redatta dalla dott. Cristina Cattaneo e dal dott. Andrea Piccinini sulla base di campioni prelevati dal cadavere dello stesso Guerinoni, la cui salma è stata riesumata a seguito di specifica richiesta della difesa delle persone offese.

Si legge nelle conclusioni della suddetta consulenza *i risultati ottenuti hanno consentito di confermare il rapporto di paternità naturale tra Giuseppe Benedetto Guerinoni ed il soggetto convenzionalmente indicato come Ignoto 1, essendo l'indice di paternità almeno pari a 754 milioni, corrispondente ad una probabilità di paternità pari a 0,9999999987, valore che, espresso in termini percentuali, corrisponde al 99,99999987%.*

Essendo però Guerinoni Giuseppe Benedetto deceduto e non essendovi coincidenza tra *Ignoto 1* ed il DNA dei suoi figli legittimi, venivano svolte indagini capillari al fine di individuare la madre del soggetto *Ignoto 1* sulla base di dati circostanziali connessi alla persona di Guerinoni.

Gli inquirenti tra i tanti criteri utilizzati, hanno anche censito i soggetti emigrati nel tempo dalla zona della Val Seriana di cui era originario Guerinoni Giuseppe Benedetto (Gorno in Valle del Riso) a uno dei comuni dell'Isola Bergamasca (la zona tra l'Adda e il Brembo in cui si collocano anche i comuni di Brembate Sopra e di Chignolo d'Isola, luoghi degli eventi di cui si tratta).

Tra i nominativi presenti in questo elenco figurava quello della madre dell'odierno indagato, tale Arzuffi Ester, nata a ~~Bergamo~~, residente a Terno d'Isola.

La donna si era spontaneamente sottoposta al prelievo di campione salivare in data 27.7.2012 (come da verbale in atti della Questura di Bergamo).

Dalla comparazione del profilo genetico di costei con quello del soggetto di sesso maschile definito *Ignoto 1*, effettuata presso i laboratori dell'Università degli Studi di Pavia dal dott. Carlo Previderè e dalla dott. Pierangela Grignani, emergeva la sostanziale certezza del rapporto di maternità naturale tra i due soggetti. Si legge nella relazione agli atti del 13.7.2014 *la comparazione del profilo genetico del soggetto di sesso maschile definito ignoto 1 con quello del soggetto di sesso femminile identificato come "206-446 Arzuffi Ester mito 321" ha mostrato per tutti i 21 marcatori autosomici analizzati, la sistematica condivisione di una caratteristica genetica (allele). Tale evidenza è, quindi, fortemente suggestiva della possibile esistenza di un rapporto di maternità biologica tra Arzuffi Ester e il soggetto ignoto.*

E' stato quindi eseguito il calcolo biostatico della probabilità di maternità, secondo la formula di Essen-Moller.

Il calcolo così eseguito consente di affermare che il soggetto di sesso femminile identificato come "206-446 Arzuffi Ester Mito 321" ha una probabilità del 99,999% di essere la madre naturale del soggetto di sesso maschile definito come ignoto 1.

Dal successivo accertamento anagrafico risultava che Arzuffi Ester aveva avuto tre figli, tra cui Bossetti Massimo Giuseppe, nato a Clusone il 28.10.70, residente a Mapello, in una zona compatibile con l'area di commissione del delitto, di professione muratore, al quale veniva prelevato un campione di sostanza organica.

Ed infatti in data in data 15.06.2014 l'indagato è stato sottoposto, nel corso di un ordinario controllo alla circolazione stradale, ad accertamento con alcoltest che ha consentito un prelievo informale di un campione organico come risulta dalla relazione di servizio agli atti.

La comparazione biologica eseguita nella notte tra il 15 ed il 16 giugno da personale dell'Università degli Studi di Pavia tra il profilo generico del soggetto di sesso maschile definito Ignoto I con quello ricavato dal materiale biologico presente sul boccaglio utilizzato da Bossetti durante l'alcoltest ha evidenziato *una piena compatibilità di caratteristiche genetiche per 21 marcatori STR autosomici.ciò significa statisticamente che un soggetto di sesso maschile su due miliardi di miliardi di miliardi condivide nella popolazione di riferimento tali genotipi o caratteristiche genetiche.* (cfr. relazione agli atti del Dipartimento di Salute Pubblica di Pavia del 16.6.2014).

Ne discende che sussistano gravi indizi per ritenere che Massimo Giuseppe Bossetti è il soggetto che ha lasciato la traccia di sangue sugli indumenti della vittima, quel soggetto indicato nell'ambito dell'indagine convenzionalmente come *Ignoto 1*.

Secondo l'orientamento prevalente in giurisprudenza *gli esiti dell'indagine genetica condotta sul DNA, atteso l'elevatissimo numero delle ricorrenze statistiche confermate, tale da rendere infinitesimale la possibilità di un errore, presentano natura di prova, e non di mero elemento indiziario ai sensi dell'art. 192, comma secondo, cod. proc. pen.; peraltro, nei casi in cui l'indagine genetica non dia risultati assolutamente certi, ai suoi esiti può essere attribuita valenza indiziaria.* (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 8434 del 05/02/2013 Ud. - dep. 21/02/2013- Rv. 255257; Cass. Sez. 1, sentenza n. 48349 del 30/06/2004, rv. 231182).

A tale forte elemento probatorio si aggiungono anche ulteriori utili indizi, che rafforzano, se valutati globalmente, il quadro indiziario sottoposto dal pubblico ministero all'esame di questo giudice.

Il primo indizio maggiormente caratterizzante ed individualizzante è costituito dal tipo di attività lavorativa svolta dell'indagato, indizio che corrobora fortemente la prova scientifica sopra illustrata.

Bossetti è infatti titolare dal 06.02.2001 dell'impresa individuale "*BOSSETTI MASSIMO GIUSEPPE*" con sede a Mapello (BG) in via Piana Sopra 5 ed opera nell'ambito delle attività non specializzate di lavori edili. Si tratta di una circostanza da mettere in relazione con gli accertamenti tecnico-scientifici eseguiti dalla consulente dott.ssa Cattaneo che ha riscontrato la presenza sul corpo e su alcuni indumenti, unitamente al livello dell'albero bronchiale, di Yara Gambirasio di polveri riconducibili a calce, che del tutto verosimilmente rappresentano il frutto di contaminazione dovuta al soggiorno della stessa in un ambiente saturo di tali sostanze ovvero dovuta ad un contatto con parti anatomiche (più facilmente mani) o indumenti indossati da terzi imbrattate di tale sostanze.

Analoga relazione deve essere effettuata in riferimento alle piccole sfere di ferro-cromo-nichel reperite sulle scarpe e in alcune sede degli indumenti indossati quella sera da Yara

Gambirasio che la dott.ssa Cattaneo ritiene essere riconducibili ad attività legate al mondo dell'edilizia.

Bossetti opera nel campo dell'edilizia quindi sia le sue mani, sia i suoi indumenti, sia i luoghi dallo stesso frequentati (ad esempio il furgone) possono essere contaminati da tali sostanze. Ed è quindi probabile che le tracce ritrovate sul corpo di Yara Gambirasio siano collegate direttamente al contatto che la stessa ha avuto con l'indagato la sera della sua scomparsa. Anche perché, sempre la dott.ssa Cattaneo sottolinea come tali polveri non derivano da altri luoghi che la ragazza ha potuto frequentare nei giorni antecedenti la sua scomparsa, dato che non si ritrovano nella stessa forma nei diversi contesti controllati, cioè la casa, la palestra, la piscina, lo sterrato vicino al campo di Chignolo.

Ne consegue che sulla vittima si ritrova una traccia biologica che risulta corrispondere al DNA di Giuseppe Bossetti e anche le altre micro particelle riscontrate sul suo corpo e negli indumenti che la vittima indossava quando è stata ritrovata nel campo di Chignolo richiamano attività e luoghi legate all'edilizia, settore in cui opera da sempre Massimo Giuseppe Bossetti. A questo quadro probatorio si aggiunge l'ulteriore circostanza che Giuseppe Bossetti vive e lavora nella zona in cui sono stati commessi i fatti e soprattutto che il 26.11.2010 si trovava in tali luoghi. Infatti il pomeriggio della scomparsa di Yara Gambirasio l'utenza nr. 3383389462, intestata a Bossetti Massimo, attivata il 03.01.2009, ha agganciato alle ore 17.45 la cella di via Natta di Mapello (BG), compatibile con le celle agganciate dall'utenza cellulare in uso a Yara Gambirasio nello stesso pomeriggio, prima della sua scomparsa, dato che anche il cellulare della ragazzina risulta abbia agganciato la sera del 26.11 alle ore 18,49 la medesima cella. L'indagato si trovava quindi, quantomeno alle 17,45 proprio nella zona in cui si trovava Yara Gambirasio e nelle ore successive e fino alle ore 7.34 del mattino successivo il suo cellulare non ha più generato traffico telefonico.

Tale ultima circostanza assume rilievo in una valutazione globale e non isolata degli indizi a carico di Bossetti. Perché se è possibile che il suo cellulare abbia agganciato la cella di Mapello via Natta alle 17,45 del 26.11.2010 perché per rientrare a casa dal lavoro l'indagato transitava di fronte al centro sportivo di Mapello (come è dichiarato nel corso del suo interrogatorio), se dalla valutazione isolata dell'indizio si passa a quella globale e si collega tale dato a quelli fin qui illustrati, cioè il Dna e il lavoro nel settore edile, la circostanza che il cellulare dell'indagato abbia agganciato la cella di Mapello rafforza il quadro probatorio a suo carico, in quanto è certo che Bossetti la sera del 26.11.2010 non si trovava in un luogo diverso da quello in cui è scomparsa Yara Gambirasio.

La Corte di Cassazione raccomanda una valutazione globale ed organica degli indizi, e non separata, proprio per apprezzarne la gravità (Sez. 2, Sentenza n. 9269 del 05/12/2012 Cc.-dep. 27/02/2013- Rv. 254871) sottolineando nelle sue decisioni che *ai fini della configurabilità dei gravi indizi di colpevolezza necessari per l'applicazione di misure cautelari personali, è illegittima la valutazione frazionata e atomistica della pluralità di elementi indiziari acquisiti, dovendosi non solo accertare, in un primo momento, il maggiore o minore livello di gravità e precisione dei singoli indizi, ciascuno isolatamente considerato, ma anche, in un secondo momento, procedere al loro esame globale e unitario tendente a dissolverne la relativa ambiguità e a inserirli in una lettura complessiva che di essi chiarisca l'effettiva portata dimostrativa e la congruenza rispetto al tema d'indagine prospettato dall'accusa nel capo di imputazione* (Sez. 1, Sentenza n. 16548 del 14/03/2010 Cc. (dep. 29/04/2010) Rv. 246935).

Dagli atti emerge infine un indizio ulteriore, che però merita di essere ulteriormente approfondito, per meglio comprenderne la portata probatoria. Il fratello minore di Yara Gambirasio, Natan, è stato sentito sentito a s.i, alla presenza di una psicologa, il 19.7.2012,

ed in tale occasione ha dichiarato che la sorella aveva paura di *un signore in macchina che andava piano e la guardava male quando lei andava in palestra e tornava a casa* percorrendo la via Morlotti. La descrizione dell'uomo (*aveva una barbettina come fosse appena tagliata*) e della sua autovettura (*macchina grigia lunga*) riporta l'attenzione all'odierno indagato che risulta essere proprietario di una Volvo V40 di colore grigio e negli anni scorsi portava il pizzetto come si evince da alcune fotografie dello stesso pubblicate sulla sua pagina Facebook e riportate nella nota della sezione anticrimine del Ros di Brescia del 16.6.2014. Su altre parti del racconto del minore vi sono imprecisioni. Ad esempio l'uomo viene descritto come *cicciettello*, aggettivo non corrispondente al fisico attuale dell'indagato. Si tratta però di un teste di minore età la cui capacità di rappresentazione dei fatti non può essere equiparata a quello di un adulto e quindi è ben possibile che qualche dettaglio non corrisponda del tutto alla fisionomia dell'attuale indagato.

Gli ulteriori approfondimenti investigativi consentiranno di dare una adeguata collocazione probatoria a tali dichiarazioni anche al fine di meglio definire le aggravanti che possono essere riscontrate e contestate all'indagato.

3. Utilizzabilità degli atti di indagine compiuti dopo il termine massimo di cui all'art. 407 c.p.p. o in assenza di proroga nell'originario procedimento n. 10915/10 R.G.N:R. Mod. 44

Sono pienamente utilizzabili tutti gli atti di indagini espletati, nell'ambito del procedimento n. 10915/2010 iscritto a carico di ignoti, dopo il decorso del termine massimo di cui all'art. 407 c.p.p. ed in particolare sia la relazione preliminare concernente le analisi genetico forensi su campioni di DNA di Arzuffi sia l'accertamento effettuato (prima del passaggio del procedimento a noti) dal Dipartimento di Sanità Pubblica di Pavia relativamente alla comparazione tra l'elemento biologico presente sul boccaglio per alcoltest utilizzato dall'indagato ed il profilo genetico denominati Ignoto 1, come tutti gli atti propedeutici a tale comparazione.

Al riguardo infatti occorre richiamare l'orientamento prevalente della giurisprudenza che evidenzia la *ratio* della normativa dettata dall'art. 407 comma terzo c.p.p. che prevede che l'inutilizzabilità di atti d'indagine per inosservanza dei termini non può riguardare i procedimenti iscritti a carico di ignoti. In particolare evidenzia la Corte che *la sanzione processuale di inutilizzabilità prevista dall'art. 407 c.p.p., comma 3, - non è applicabile ai procedimenti a carico di ignoti. Infatti si deve rilevare, innanzi tutto, che le Sezioni Unite con la sentenza 28/03/2006 n. 13040, - a seguito di un attento esame dei lavori parlamentari e delle pronunzie della Corte Costituzionale sul punto - hanno affermato che l'assoggettamento delle indagini a limiti cronologici, nel contesto di uno stretto e penetrante controllo da parte del giudice, risulta evidentemente funzionale all'efficace contrasto di un'eventuale inerzia del P.M., al fine dell'effettivo rispetto del canone di obbligatorietà dell'azione penale. Orbene sembra assurdo ritenere che il legislatore da una parte voglia - attraverso la modifica apportata all'art. 415 c.p.p. nel 1999 - contrastare un'eventuale inerzia del P.M. e tutelare il rispetto effettivo del canone di obbligatorietà dell'azione penale, e dall'altra sanzionare con l'inutilizzabilità, il compimento di atti di investigazione dopo la scadenza del termine che però, consentendo l'identificazione degli autori del reato, realizzano proprio lo scopo voluto dal Legislatore e cioè la tutela effettiva dell'obbligatorietà dell'azione penale. D'altra parte il*

comportamento del P.M..... che alla scadenza del termine non chieda né l'archiviazione né la proroga del termine, non viola alcun diritto essenziale tale da portare alla inutilizzabilità, proprio perché manca un soggetto indagato, portatore di uno specifico interesse alla sollecita chiusura dell'attività d'indagine. (Sez. 2, Sentenza n. 48104 del 13/11/2008 Cc -dep. 24/12/2008 - Rv. 243031)

4. Attività di indagine effettuata dopo l'esecuzione del fermo

Dopo l'esecuzione del fermo sono state sentiti a sit alcuni dei familiari dell'indagato. In particolare la moglie e la madre di Bossetti che non si sono avvalse della facoltà di astensione di cui all'art. 199 c.p.p. ed hanno reso dichiarazioni.

La moglie Comi Marita ha descritto il carattere del marito, le sue abitudini di vita e lavorative. Ha precisato che i loro figli non frequentavano il centro sportivo di Brembate dove si è recata Yara Gambirasio il pomeriggio del 26.11.2010.

Nelle sue risposte non si ravvisano circostanze che possano di fatto fornire a Bossetti un *alibi* in relazione alla sera dell'omicidio, la donna si è limitata a descrivere le abitudini, anche lavorative, del marito ma non ha specificato nulla (né in negativo né in positivo) in relazione al pomeriggio del 26.11.2010 e ha dichiarato di non ricordare con precisione il luogo di lavoro del marito in quel periodo.

Anche la madre dell'imputato è stata sentita in data 16.6.2014 ed in tale occasione ha affermato di conoscere Giuseppe Guerinoni, in quanto in alcune occasioni, quando erano giovani e lei era già sposata, le dava un passaggio per recarsi al lavoro alla Festi Rasini.

Ha negato di aver avuto una relazione sentimentale e sessuale con lo stesso (*no non sono mai stata quel tipo di donna, ci penso ma non ricordo assolutamente*), affermando che i gemelli Massimo e Laura sono figli di suo marito Bossetti Giovanni. Ha altresì dichiarato, su domanda, che il secondo nome del figlio Massimo è quello del nonno Giuseppe, e della figlia Laura è quello della zia Letizia.

Si tratta di dichiarazioni che non inficiano la prova scientifica acquisita agli atti che attesta che le tracce ematiche ritrovate sugli slip e sui leggings che indossava Yara Gambirasio la sera della sua morte appartengono a Massimo Bossetti. Nel proseguo delle indagini potranno essere utilmente effettuati accertamenti volti a confrontare il DNA di Bossetti Giovanni e di Bossetti Massimo per stabilire il rapporto di filiazione tra gli stessi, attività che potrà rafforzare la già solida piattaforma di gravità indiziaria riscontrata allo stato, sufficiente ai fini del giudizio cautelare dato che l'art. 273 c.p.p., non richiamando il secondo comma dell'art. 192 c.p.p., non richiede che gli indizi siano gravi, precisi e concordanti.

5. Dichiarazioni dell'indagato

Nel corso dell'interrogatorio Bossetti ha proclamato la sua innocenza.

Ha affermato che il 26.11.2010 si trovava a lavorare a Palazzago in un cantiere edile del cognato Mazzoleni Osvaldo e che subito dopo il lavoro è tornato a casa dai suoi familiari effettuando a bordo del suo furgone Iveco Daily (quello che normalmente usa quando si reca al lavoro) il tragitto abituale che lo porta a transitare anche davanti al centro sportivo di Brembate ed è quindi possibile che il suo cellulare abbia agganciato alle 17,45 la cella di Mapello via Natta.

Ha precisato che ricorda i suoi movimenti quel giorno, nonostante siano passati quasi quattro anni, perché conduce una vita normale dedicandosi al lavoro ed alla famiglia e quindi in qualche modo una vita "*ripetitiva*". Per abitudine esce la mattina presto da casa per recarsi sui

cantieri, ove consuma un pasto veloce sempre lavorando, ritorna a casa nel pomeriggio, fa una doccia, si dedica ai figli e spesso dopo cena si addormenta sul divano per stanchezza.

La sera esce di rado e sempre in compagnia della moglie e dei figli.

La domenica abitualmente incontra i parenti ed i genitori a cui è molto legato.

Ha precisato di essere cresciuto sapendo di essere figlio di Arzuffi Ester e Bossetti Giovanni e di aver appreso solo ieri mentre era in carcere dal quotidiano che gli è stato dato che si sostiene che il suo padre naturale è Giuseppe Benedetto Guerinoni.

Ha più volte ripetuto di non comprendere perché quella che si sostiene essere una sua traccia biologica si trovasse sugli indumenti di Yara Gambirasio, che non avrebbe mai potuto fare un gesto simile, che non è capace di fare male a nessuno ed ha dei figli della stessa età della vittima.

Non ha mai conosciuto Yara Gambirasio, ed in una occasione ha incontrato per lavoro il padre Fulvio Gambirasio quando era sul cantiere di Palazzago, nel periodo in cui la figlia era scomparsa. Ha anche aggiunto che se fosse successo a sua figlia non avrebbe avuto neanche la forza di continuare a lavorare.

Qualche incongruenza nel racconto si riscontra quando Bossetti afferma di ricordare i suoi movimenti la sera del 26.11.2010 perché proprio quella sera aveva visto di fronte al centro sportivo di Brembate dei furgoni con delle grosse parabole e di essere stato attirato da tale presenza.

Ha poi precisato di non essere sicuro che il giorno fosse il 26 novembre potendo forse essere il 27 novembre 2010.

Affermazione che andrà verificata nel proseguo delle indagini dato che la denuncia della scomparsa di Yara Gambirasio avviene la mattina del 27.11.2010, quindi difficilmente tali furgoni dotati di parabole possono essere collegati a mezzi di telecomunicazioni ivi presenti a causa della scomparsa di Yara Gambirasio.

In ogni caso le complessive dichiarazioni rese da Bossetti non sono idonee a scalfire l'indizio principale e cioè la traccia biologica ritrovata sugli indumenti della vittima riconducibile alla persona dell'indagato, non essendovi elementi in atti o prospettati dalla difesa che evidenzino dubbi sulla validità del metodo scientifico adottato per pervenire a tale risultato o possibili errori metodologici nella estrazione della traccia e nella successiva comparazione.

6. Esigenze cautelari

Sussiste l'esigenza cautelare di cui all'art.274, lettera c), c.p.p. avuto riguardo alla gravità intrinseca del fatto, connotato da efferata violenza e dalla personalità del Bossetti dimostratosi capace di azioni di tale ferocia posta in essere nei confronti di una giovane ed inerme adolescente abbandonata in un campo incolto ove per le ferite e per ipotermia ha trovato la morte. Elementi che rendono estremamente probabile il rischio della reiterazione di reati della stessa indole di quelli per cui si procede o comunque di reati commessi con violenza alla persona, se si considera che ad oggi non si conoscono le ragioni che hanno portato Bossetti a sfogarsi su una giovane ragazza che non si sa se conosceva e se sulla stessa aveva già da tempo posto la sua attenzione.

Pur trattandosi di un soggetto incensurato, la mancanza di freni inibitori dimostrata rende la misura della custodia cautelare in carcere l'unica adeguata alla salvaguardia della esigenza di prevenzione speciale nonché proporzionata alla gravità del fatto, dovendo contestualmente escludersi che le altre misure meno afflittive possano assicurare dal pericolo di recidiva.

Non sussiste la condizione di cui all'art. 275 co. II bis c.p.p., in quanto ad oggi non può formularsi un giudizio che faccia ritenere che con la sentenza di condanna potrà essere concessa la sospensione condizionale della pena, in ragione della gravità del fatto e della prognosi sfavorevole.

P.Q.M.

visto l'art.391 c.p.p.

non convalida

il fermo di **Bossetti Massimo Giuseppe**.

Applica

a **Massimo Giuseppe Bossetti** la misura cautelare della custodia in carcere e, per l'effetto,

Dispone

che sia trattenuto presso la Casa Circondariale di Bergamo, a disposizione della Autorità Giudiziaria.

Segnala

alla Casa Circondariale la necessità di una attenta sorveglianza del detenuto alla luce della tipologia di reato posto in essere e della personalità dello stesso.

Manda

alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza e, tra essi, per l'avviso di deposito al Difensore ex art.293, comma terzo, c.p.p.

Bergamo, li 19 giugno 2014, ore 18.10

Il Giudice
Dott. Vincenza Maccora

Depositata in Cancelleria, con gli atti di cui all'art.293, comma terzo, c.p.p. nella data e nell'ora sopra indicate.

Avviso notificato al Difensore in data